

Nr. 2099/2024 RG



TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA

***SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
MI***

Il Tribunale di Perugia in composizione collegiale nelle persone di

Loredana Giglio Presidente rel.

Gaia Muscato Giudice

Elena Stramaccioni Giudice

Nel procedimento iscritto al nr. 2099/2024 avente ad oggetto “ricorso ex artt. 35 e 35 bis D.lvo 25/2008” R.G. proposto

DA

██████████, nato in Pakistan il 13.12.1994, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Di Pietro ed elettivamente domiciliato ai fini del presente ricorso presso il lo studio del difensore sito in Perugia via XIV Settembre n. 73

RICORRENTE

DI

Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia

Resistente

Con l'intervento del P.M. c/o il Tribunale di Perugia

ha emesso il seguente:

DECRETO

1. I fatti processuali

Il ricorrente, originario del Pakistan, ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, in

data 13.02.2024 (notificato il 30.04.2024) ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale.

Il ricorrente, nel corso dell'audizione avanti alla CT, ha dichiarato : di essere cittadino pakistano, di etnia punjabi e di professare la fede sunnita; di essere originario di Shibazpur, distretto di Gujarat, provincia del Punjab e di avervi sempre ricevuto; di aver studiato 8 anni di aver svolto il lavoro di agricoltore; di avere una famiglia di origine composta dalla madre, due fratelli ed una sorella, avendo perso il padre nel 2018 per una malattia; che un fratello risiede attualmente a Dubai, mentre il resto della famiglia vive tuttora nel suo villaggio; di essere stato un allevatore di piccioni oltre a lavorare nei campi e di aver preso parte ad una competizione in cui gareggiavano tra gli animali; di aver vinto il torneo e che tale successo scatenava la rabbia da alcuni individui di una famiglia potente della zona; che anche costoro gareggiavano e non accettavano serenamente il risultato del torneo; di essere stato picchiato brutalmente da costoro; che alcuni giorni dopo un ragazzo di 16-17 anni, membro di tale famiglia, si trovava nei suoi campi; che il suo cane per difendere il territorio lo azzannava; che il resto della famiglia si infuriava nuovamente, uccideva il cane ed alcuni piccioni, rubandone altri; di aver notato la presenza di questi individui sui terreni e di essersi dato alla fuga, trovando rifugio dalla sorella; che un suo collaboratore tornava nei campi e veniva brutalmente pestato; che anche egli faceva ritorno al terreno e veniva a sua volta brutalizzato; che il fratello gli suggeriva di denunciare l'accaduto ma che i poliziotti, imparentati con i suoi aguzzini, non solo non raccoglievano l'esposto ma lo ingiuriavano e gli comunicavano di essere stato denunciato per il morso del cane; di aver tentato di coinvolgere il resto della comunità per trovare una soluzione pacifica ma che tale famiglia si mostrava sempre ostile; che tali individui inoltre comunicavano l'intenzione di vendicarsi per ciò che era accaduto e di volere il suo sangue; di essersi consultato con la sua famiglia di aver deciso di lasciare il paese; di essere partito nell'agosto del 2020 e di essere giunto in Italia il 18 maggio del 2022, percorrendo la rotta balcanica; di avere nel frattempo appreso che i suoi aguzzini avevano chiesto più volte alla sua famiglia di consegnarlo e disconoscerlo ma che i suoi parenti non ottemperavano a tale richiesta e venivano quindi ingiuriati; in caso di rimpatrio, teme di essere ucciso dai vicini per gli episodi di scontro sorti in passato e per la conseguente inimicizia nutrita nei suoi confronti da costoro.

La CT ha ritenuto le dichiarazioni del ricorrente non credibili e ha escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione di misure di protezione internazionale ovvero di natura complementare.

In sede giurisdizionale il ricorrente ha censurato il provvedimento sostenendo che la CT non ha correttamente valutato la vicenda personale del ricorrente ed ha pretermesso di valutare le gravi condizioni di insicurezza e violazione dei diritti fondamentali nel paese di provenienza. Ha chiesto il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria e in subordine della protezione speciale.

Instaurato il contraddittorio sul merito il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio né ha trasmesso, a mezzo della Commissione territoriale, alcuna documentazione, ancorchè richiesta.

Il PM ha trasmesso il certificato dei carichi pendenti ed il Tribunale ha acquisito il certificato del casellario giudiziale.

La causa è stata istruita in via documentale e previa assegnazione di termini per il deposito di note di trattazione cartolare è stata rimessa al Collegio per la decisione.

Il Tribunale non ha ritenuto necessario procedere all'audizione personale del ricorrente posto che nel ricorso e nel corso del procedimento, nel quale è stato garantito, tramite la fissazione dell'udienza, il pieno rispetto del principio del contraddittorio, il ricorrente non ha indicato fatti o chiarimenti ulteriori rispetto a quelli già forniti avanti alla CT, riproponendo lo stesso racconto. Si ritiene, sul punto, di dover fare applicazione del principio di diritto per il quale in tema di protezione internazionale, allorché il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice è tenuto a fissare udienza per la comparizione delle parti a pena di nullità del decreto che definisce il procedimento per violazione del principio del contraddittorio, senza che sorga tuttavia l'automatica necessità di dare corso all'audizione il cui obbligo, in conformità alla direttiva 2013/32/CE, grava invece sull'autorità amministrativa incaricata di procedere all'esame del richiedente. Il giudice può, dunque, decidere in base agli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione oltre che, ovviamente, delle allegazioni nuove e/o ulteriori formulate in sede giurisdizionale (cfr. tra le altre Cass. Civ. sez. VI, 31/01/2019, n.2817; Cass. Civ. sez. VI, 13/02/2019, n.4291).

2. La valutazione di credibilità sulle dichiarazioni rese dal ricorrente

Nelle cause relative al riconoscimento della protezione internazionale vige, alla stregua dell'interpretazione che della disciplina europea (art. 4, co. 5, dir. 2011/95/UE) e statale (art. 3, d. lgs. 251/2007 e art. 8, d. lgs. 25/2008) è stata data dalla giurisprudenza unionale (CGUE, sentenza del 22/11/2012, causa C-277/11; CGUE, sentenza del 2 dicembre 2014, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13) e interna (tra le tante, Cass. n. 8282/2013, Cass. n. 18130/2017) un principio di attenuazione dell'onere della prova in capo al richiedente e il dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento giudiziale dei presupposti delle domande. Il giudice è tenuto a condurre un esame "individuale, obiettivo ed imparziale" delle circostanze personali del richiedente – sulla base della documentazione riportata e allegata – e di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione, anche sulla base di notizie acquisite d'ufficio per mezzo dei suoi poteri-doveri istruttori così come delineati dall'art. 8, d. lgs. 25/2008 e dall'art. 3, co. 3, d. lgs. 251/2007. L'art. 3, co. 5 del d. lgs. 251/2007 contiene una "regola di giudizio" che, sulla base di parametri normativi tipizzati, consente di ritenere il ricorrente credibile anche qualora alcuni elementi o aspetti delle dichiarazioni fornite dallo stesso non siano suffragati da prove. In particolare, saranno considerate veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali relative al suo Paese di origine e specifiche pertinenti al suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile; e) dai riscontri effettuati il richiedente, in generale, è attendibile. Applicando tali criteri alla vicenda in esame si

ritengono credibili, e pertanto accettati, gli elementi relativi alla nazionalità, alla provenienza ed all'appartenenza etnica.

Non si ritiene, invece, che le specifiche ragioni poste a fondamento della fuga dal paese siano credibili. Il racconto appare generico e poco plausibile il riferimento, per una situazione di tale ostilità, alla causa scatenante di un torneo per animali. Il ricorrente, poi, non ha fornito alcun elemento circostanziale sui suoi presunti persecutori e nel racconto emergono evidenti e plurime contraddizioni relative alla morte del suo cane posto che non viene descritto in che modo l'animale sarebbe stato ucciso e in presenza di chi.

Poco plausibili sono, inoltre, le dichiarazioni rese circa l'ostilità manifestata dalla polizia i cui operatori avrebbero rifiutato, in quanto "imparentati" con gli aggressori, di ricevere la denuncia del ricorrente sulle condotte aggressive e minacciose dirette alla lesione della sua incolumità psico – fisica.

Pare singolare che tutti i poliziotti siano parenti degli aggressori e, comunque, non si comprende per quale ragione il ricorrente non abbia formalizzato la denuncia presentandola anche presso una diversa stazione di polizia o rivolgendosi direttamente all'autorità giudiziaria.

Le incoerenze intrinseche e la genericità e implausibilità "logica" del racconto non consentono di ritenere credibile la vicenda narrata né integrano un rischio effettivo e concreto in caso di rimpatrio del ricorrente.

3. Lo "status" di rifugiato

Va esclusa la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente dello status di rifugiato. Gli artt. 2 co.1° lett. e) D.lvo 251/2007 e 2 co.1° lett. d) D.lvo 25/2008, di attuazione delle direttive comunitarie già ricordate, hanno ripreso la definizione generale di rifugiato di cui all'art. 1 A. nr. 2 par. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 a norma del quale è considerato rifugiato chi " ... *temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, di nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese ...* ". Al fine del riconoscimento della forma massima di protezione è necessaria, quindi, l'esistenza di un timore ragionevole di essere perseguitato per i motivi tassativamente elencati all'interno della disposizione appena citata, senza che lo Stato di origine abbia la possibilità o la volontà di proteggere il richiedente. La Convenzione di Ginevra del 1951 non definisce espressamente la persecuzione ma da una lettura combinata dell'art. 1 A. nr. 2, degli artt. 31 co.1° e ma da una lettura combinata dell'art. 1 A. nr. 2, degli artt. 31 co.1° e 33 (*divieto c.d. di refoulement*) si desume, in via interpretativa, che rientrano negli atti di persecuzione le minacce alla vita o alla libertà ovvero altre grave violazioni dei diritti umani. Nell'ordinamento interno l'art. 7 co.1° D.lvo 251/2007 consente di intendere la "persecuzione" rilevante, ai fini della concessione dello "status", sia la violazione grave dei diritti umani fondamentali, sia la pluralità di atti con analogo effetto lesivo della persona, con la specificazione che nella valutazione della gravità degli atti di persecuzione deve tenersi conto della loro persistenza, della durezza e dell'intensità. Gli autori della persecuzione possono individuarsi, sulla scorta della previsione di cui all'art. 5 del già citato decreto, nello a) *Stato* ma anche in b) *partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o parti del suo territorio nonché c) in soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lett. a) e b) non possono o vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi attraverso l'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi* (art. 6 co.2° D.lvo 251/2007). Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione dello "status" di rifugiato devono essere accertati elementi che consentano

di ritenere diretta e personale la persecuzione, operando in materia un principio di forte personalizzazione del fondato timore di persecuzione e deve accertarsi la riferibilità al richiedente protezione di una “vis” persecutoria causalmente correlata ai motivi di persecuzione tassativamente indicati dalla legge (cfr. Cass. 14157/2016). Nel caso che si esamina non emerge alcun elemento dal quale desumere l’esistenza in danno del ricorrente di persecuzioni legate ai motivi tassativamente previsti dalle norme richiamate.

4. La protezione sussidiaria

La misura della protezione sussidiaria è riconosciuta a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, non possa essere rinvio nel paese di origine o, per l’apolide, nel paese di residenza, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che, se vi tornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità. Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 251/2007, il “*danno grave*” viene individuato nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Si ritiene di poter escludere che dal racconto del ricorrente emergano elementi dai quali desumere il pericolo che, in caso di rientro, possa andare incontro all’irrogazione della pena di morte o di condanna a morte (art. 14 lett. a D.lvo 251/2007) ovvero esposto a trattamenti inumani e/o degradanti ex art. 14 lett. b) D.lvo 251/2007, stante la non credibilità della vicenda narrata dal ricorrente e, comunque, l’evidente assenza di allegazioni idonee a dimostrare che le autorità del paese non vorrebbero o non sarebbero in grado di accordare tutela al ricorrente a fronte di possibili “*ritorsioni*” degli aggressori.

Per quanto riguarda l’ipotesi prevista dalla lett. c) della stessa norma si osserva quanto segue. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della Corte di Cassazione, si può parlare di “*conflitto armato interno*” ex art. 14, lett. c). d.lvo 251/2007 quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, integrando un *grado di violenza indiscriminata così elevato “da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia* (v., in questo senso, sentenza Elgafaji, punto 43)” (CGUE sentenza del 30 gennaio 2014, causa C-285/12, c.d. sentenza Diakité). Richiamando tale pronuncia la Corte di Cassazione (ord. del 21 luglio 2017, n. 18131) ha specificato che “al fine di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 14, lett. c), non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo *sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali*”.

Nel caso della protezione gradata di cui alla lettera c) dell’art. 14 è dunque possibile prescindere dalle specifiche vicende personali narrate, ogniquale volta via sia, nel territorio di provenienza, una conflittualità interna o internazionale tale da causare un pericolo e una tensione generalizzati in grado di coinvolgere indiscriminatamente tutti i possibili soggetti rinvio nella suddetta zona.

Dall’esame delle fonti COI si evidenzia come il Punjab si trovi attualmente in uno stato di massima allerta a causa della violenza che dilaga nella vicina provincia di Khyber Pakhtunkhwa (K.P.) nel nord-ovest del Paese. Il Pakistan ha infatti assistito ad una notevole

ondata di violenza nei territori di K.P. e Balochistan - posti al confine con l'Afghanistan - tra cui si segnala un doppio attentato suicida del 4 marzo 2025 che ha ucciso 18 persone nel distretto di Bannu nel K.P. Tali attacchi hanno spinto le autorità provinciali del Punjab a svolgere operazioni basate su lavoro di *intelligence* nonché una serie di esercitazioni volte a sventare qualsiasi tipo di incidente¹.

Secondo il *Global Terrorism Index* (GTI) del 2025, il Pakistan è attualmente il Paese più colpito al mondo dalla violenza – secondo solo al Burkina Faso – con un aumento del 45 per cento dei decessi nel 2024². La fonte riferisce infatti dell'incremento del fenomeno terroristico da quando vi è stata l'ascesa dei Talebani in Afghanistan, con un numero di attacchi aumentato di cinque volte dal 2021. La maggiore incidenza degli attacchi in Pakistan è stata principalmente guidata dal gruppo estremista Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), vicino ai Talebani afgani. I decessi attribuiti al gruppo sono praticamente raddoppiati tra il 2023 e il 2024.

Ebbene, nel mese di marzo 2025 – nel corso di attività di antiterrorismo – nell'area del Punjab sono stati sventati diversi attacchi terroristici e sono stati uccisi alcuni esponenti del gruppo estremista Lashkar-e-Taiba (LeT) e del gruppo terroristico Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Il 26 marzo 2025 un gasdotto che collega Sibi al Punjab è stato fatto saltare in aria da presunti insorti baluci nel distretto di Rajanpur, in Punjab. L'esplosione ha causato gravi danni, tanto che il gasdotto è rimasto illuminato per tutta la notte e nel cielo si è formata un'enorme scia di fuoco e gas; ciò nonostante, non sono stati registrati danni a persone o perdite di vite umane³.

Il 20 aprile 2025 sono stati uccisi dieci terroristi ed è stato ferito gravemente un civile nel corso di una operazione volta a sventare un attacco terroristico progettato a Minwali⁴.

Dalla consultazione del SATP (*South Asia Terrorism Portal*) si apprende inoltre come in Punjab gli ultimi mesi siano stati sempre contrassegnati da episodi di violenza terroristica, da attentati sventati e da scontri tra gruppi estremisti e forze dell'ordine⁵.

In questo quadro già complesso si inseriscono poi alle tensioni tra Pakistan e India⁶.

Bisogna premettere che il 22 aprile 2025 un attacco terroristico ha colpito la località turistica di Pahalgam – una zona contesa del Kashmir che è attualmente amministrata dall'India – provocando la morte di 26 civili, in gran parte turisti induisti. Tale evento ha rappresentato l'attentato più grave sul suolo indiano dagli attacchi di Mumbai del 2008 e si è contraddistinto per un'inquietante evoluzione: per la prima volta da anni, l'attacco non ha preso di mira obiettivi militari, ma è stato rivolto contro un gruppo di civili identificati per la loro appartenenza religiosa. La responsabilità è stata inizialmente rivendicata dal gruppo "The resistance front" (Trf), legato a Lashkar-e-Taiba (LeT), il gruppo responsabile degli attacchi di Mumbai, che insieme a Jaish-e-Muhammad (Jem) e Hizb-ul-Mujaheddin è una delle principali organizzazioni terroristiche di ispirazione islamista radicale operative nella regione e basate in Pakistan. Nei giorni seguenti la rivendicazione di Trf è stata smentita, ma Nuova Delhi ha comunque ritenuto Islamabad indirettamente responsabile dell'attentato. Da

¹ The Diplomat, Bandit Rule: *Pakistan's Burning Domestic Security Issue*, 28.02.2025, <https://thediplomat.com/2025/02/bandit-rule-pakistans-burning-domestic-security-issue/>

² Pakistan analysis in the Global Terrorism Index 2025, March 2025, [Global-Terrorism-Index-2025.pdf](https://www.globalterrorismindex.org/publication/global-terrorism-index-2025), 20 marzo 2025

³ SATP South Asia Terrorism Portal, *Timeline Punjab- Pakistan*, March 2025, <https://www.satp.org/terrorist-activity/pakistan-punjab-Mar-2025>

⁴ SATP – South Asia Terrorism Portal, *Timeline Punjab- Pakistan April 2025*, <https://www.satp.org/terrorist-activity/pakistan-punjab-Apr-2025>

⁵ SATP – South Asia Terrorism Portal, *Timeline Punjab- Pakistan May – July 2025* [Timeline Terrorist Activities, Punjab](https://www.satp.org/terrorist-activity/pakistan-punjab-May-Jul-2025)

⁶ ISPI, *La politica estera dell'India a un bivio: escalation con il Pakistan, nuova diplomazia economica e connettività strategica*, 10 giugno 2025,

[La politica estera dell'India a un bivio: escalation con il Pakistan, nuova diplomazia economica e connettività strategica](https://www.ispi.it/la-politica-estera-dell-india-a-un-bivio-escalation-con-il-pakistan-nuova-diplomazia-economica-e-connettivita-strategica) | ISPI

decenni l'India accusa il Pakistan di offrire sostegno e copertura logistica ai gruppi armati attivi nella regione con l'obiettivo di alimentare l'instabilità e i movimenti separatisti nel Kashmir indiano.

La ritorsione indiana non si è fatta attendere. Dapprima, le autorità di Nuova Delhi hanno implementato una serie di azioni diplomatiche nei confronti del Pakistan. Tra queste, l'espulsione del personale diplomatico di Islamabad, il blocco dei voli, la chiusura dello spazio aereo indiano ai velivoli pakistani, e soprattutto l'inedita sospensione del Trattato delle acque dell'Indo che dal 1960 regola l'utilizzo e la distribuzione dell'acqua del fiume tra i due Paesi e che risulta fondamentale per l'economia pakistana. Non è un caso che Islamabad abbia immediatamente dichiarato che avrebbe considerato l'interruzione dell'afflusso d'acqua come un atto di guerra. Ad oggi, il trattato rimane sospeso nonostante tra i due Paesi sia stato siglato un cessate il fuoco.

Nella notte tra il 6 e il 7 maggio l'India ha attaccato militarmente per via aerea il Pakistan⁷, sia nell'area dell'Azad Kashmir, che nell'area del Punjab pakistano colpendo ed uccidendo anche dei civili⁸. Secondo fonti governative indiane, sarebbero state colpite infrastrutture utilizzate da gruppi terroristici, con l'eliminazione di circa 100 militanti, tra cui almeno cinque leader delle organizzazioni LeT e Jem. Immagini satellitari successivamente diffuse hanno confermato danni a infrastrutture sensibili.

Le aree del Punjab pakistano colpite dagli attacchi con droni sarebbero state quelle di Ahmedpur Sharqia (vicino alla città di Bahawalpur), di Muridke (un villaggio vicino alla città di Sialkot) e di Shakar Garh⁹.

Come riportato da ISPI, la reazione pachistana all'operazione Sindoor è stata immediata: *“attacchi con droni e missili hanno preso di mira basi militari indiane a Jammu, Pathankot e Udhampur. Nonostante le difese indiane abbiano intercettato gran parte dei proiettili, diversi impianti sarebbero stati danneggiati e cinque militari indiani sono rimasti uccisi. Islamabad ha inoltre dichiarato di aver abbattuto alcuni aerei Rafale e Mirage in dotazione della Indian air force (Iaf). Nei due giorni successivi lo scontro ha raggiunto livelli che non si vedevano dalla guerra del 1971 tra Pakistan orientale e occidentale. Gli attacchi, questa volta, hanno coinvolto obiettivi strategici in profondità nei rispettivi territori, superando la consueta dinamica delle schermaglie lungo la Linea di controllo (Line of control, Loc) definita dall'Organizzazione delle nazioni unite nel 1972 per stabilire un confine nelle zone del Kashmir contestate dai due paesi”*.

Sebbene la maggior parte dello scontro tra India e Pakistan si sia concentrato in prossimità della Loc, alcuni attacchi aerei hanno interessato anche altre zone, come quella di Gujrat (Punjab).

Il 10 maggio 2025 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco tra le due parti in contesa. Tuttavia, poche ore dopo l'annuncio, sia i giornalisti della BBC che i residenti delle principali città del Kashmir amministrato dall'India (Srinagar e Jamm) hanno riferito di aver udito esplosioni e di aver visto lampi nel cielo. Il ministro degli Esteri indiano Misra ha accusato il Pakistan di "ripetute violazioni" dell'accordo e ha affermato che le forze armate del suo Paese avrebbero fornito "una risposta adeguata". Nel frattempo, un portavoce del Ministero degli Affari Esteri del Pakistan ha riaffermato l'impegno del Pakistan a rispettare l'accordo, "nonostante le violazioni commesse dall'India

⁷ Reuters, *Pakistan vows retaliation after Indian strike over tourist deaths*

6 maggio 2025, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/multiple-loud-explosions-heard-pakistan-kashmir-reuters-witness-2025-05-06/>, data ultima verifica 8 maggio 2025

⁸ BBC, *What we know about India's strikes on Pakistan and Pakistan-administered Kashmir*, 7 May 2025, <https://www.bbc.com/news/articles/cj6868pdpw40>; *India and Pakistan accuse each other of cross-border attacks on military bases*, 9 May 2025 <https://www.theguardian.com/world/2025/may/09/pakistan-accuses-india-targeting-three-military-bases-tensions-escalate>

⁹ Al-Jazeera, *Why did India strike Pakistan? All we know about Operation Sindoor*, 1 May 2025, <https://www.aljazeera.com/news/2025/5/7/why-did-india-strike-pakistan-all-we-know-about-operation-sindoor>

in alcune aree ". Confermando il cessate il fuoco, il ministro degli esteri indiano S Jaishankar ha inoltre aggiunto che le due nazioni hanno "raggiunto un'intesa sulla sospensione degli spari e delle azioni militari". Successivamente, in un discorso alla nazione, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha affermato che il cessate il fuoco era stato raggiunto "per il bene di tutti".

A seguito di detta tregua, le autorità del Punjab pakistano hanno riaperto le università della provincia già in data 12 maggio 2025¹⁰.

Il merito della fine del conflitto viene rivendicato da entrambe le parti, sebbene tale crisi fra India e Pakistan non possa vantare reali vincitori. In effetti, gli abitanti delle aree colpite riferiscono ai giornalisti di essere abituati a queste "parate militari" e che in realtà la tensione tra le parti resta costantemente presente e questo nonostante le dichiarazioni politiche di pace¹¹.

La fragilità del cessate il fuoco riferita dagli abitanti pakistani delle zone di confine trova conferma nella tensione latente che dura da diversi decenni nell'area, dove si sono susseguiti diversi periodi di tensioni fra India e Pakistan, lievi o più evidenti, culminati con gli eventi di fine aprile e inizio maggio 2025. Tutte le aree di confine con l'India dovranno continuare ad essere monitorate per valutare la concreta attuazione del cessate il fuoco¹².

Alla luce di quanto fin qui esposto risulta evidente il grave stato di instabilità presente in Pakistan a seguito degli scontri con l'India. Come già evidenziato *supra*, rispetto alle crisi passate tali eventi si sono caratterizzati per incidenza geografica – non risultando più concentrati nella sola Loc ma avendo interessato diverse località della regione del Punjab – e per tipo di obiettivo, non limitandosi più alle sole parti in contesa ma riportando vittime anche tra i civili.

Tale drammatica instabilità della situazione impone, ad avvio del collegio, di ritenere ancora esistente il rischio per l'incolumità fisica di chiunque si trovi attualmente sul territorio, nonostante il cessate il fuoco proclamato a luglio scorso.

Al riguardo assumono certamente rilevanza le recenti notizie circa le iniziative di rafforzamento degli armamenti assunte sia dal Pakistan, sia dall'India: l'esercito indiano ha tenuto all'inizio di ottobre la più grande esercitazione di droni e sta anche sviluppando il sistema Sudarshan Chakra¹³, ossia uno scudo di difesa aerea nazionale paragonato all'Iron Dome di Israele; il Pakistan sta testando un missile *surface to surface*, ossia il Fatah-4, un'arma con una gittata di 750 chilometri progettata per evitare le difese aeree e colpire obiettivi con alta precisione¹⁴.

Altrettanto rilevanti, al fine di comprovare l'elevata instabilità della regione e di consigliare prudenza nel fare affidamento ai proclami di cessate il fuoco, appaiono gli attacchi verificatisi negli ultimi giorni a New Delhi (il 10.11.2025) e Islamabad (il giorno 11.11.2025): nell'esplosione al Forte Rosso a Nuova Delhi sono rimaste ferite più di una dozzina di persone¹⁵; il giorno successivo vi è stato l'attacco a Islamabad, vicino al

¹⁰ Aljazeera, *India-Pakistan updates: Ceasefire holds a day after deadly fighting halted*, 11 maggio 2025 <https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/5/11/india-pakistan-live-pakistan-committed-to-truce-india-claims-breaches>

¹¹ CNN, *India and Pakistan both claim victory. But this latest conflict has no winners*, 12 May 2025, <https://edition.cnn.com/2025/05/12/asia/india-pakistan-us-ceasefire-no-winners-intl-hnk#:~:text=Analysis%3A%20India%20and%20Pakistan%20both,this%20conflict%20has%20no%20winners>

¹² Il sole 24 ore, *Guerra Pakistan-India, violata la tregua. Scambi di accuse tra Nuova Delhi e Islamabad*, 11 maggio 2025 <https://www.ilsole24ore.com/art/missili-pakistani-contro-diverse-basi-aeree-indiane-5-morti-AHQvklg>; sempre su questo tema Reuters, *Indian military warns Pakistan against ceasefire violations*, 11 May 2025 <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/fragile-ceasefire-holds-between-india-pakistan-trump-offers-more-help-2025-05-11/>

¹³ [India to hold its biggest drone exercise seeking air defence boost | Reuters](https://www.reuters.com/world/asia-pacific/india-to-hold-its-biggest-drone-exercise-seeking-air-defence-boost-2025-05-11/)

¹⁴ AP [Pakistan's army says it successfully fires a Fatah-4 cruise missile | AP News](https://www.reuters.com/world/asia-pacific/pakistan-army-says-it-successfully-fires-a-fatah-4-cruise-missile-2025-05-11/)

¹⁵ AP [New Delhi car blast kills at least 8 people, police say | AP News](https://www.reuters.com/world/asia-pacific/new-delhi-car-blast-kills-at-least-8-people-police-say-2025-05-11/)

complesso giudiziario della capitale, nel corso del quale sono state ferite oltre venti persone¹⁶.

Sebbene non ci siano prove immediate volte a collegare i due episodi, la tensione tra i due Paesi è nuovamente esplosa: il 12.11.2025 le autorità indiane, con riferimento all'attacco a Nuova Delhi, hanno arrestato alcune persone nella regione contesa del Kashmir e hanno dichiarato che la questione è sotto indagine come possibile atto di terrorismo¹⁷; a loro volta le autorità pakistane in relazione all'attentato a Islamabad hanno ipotizzato il sostegno dell'India ai militanti afgani responsabili del fatto e il primo ministro Shehbaz Sharif ha accusato "i terroristi indiani" di aver orchestrato l'attacco¹⁸.

Nonostante la mancanza di rivendicazioni ufficiali e di prove certe in merito al collegamento tra i due episodi, le accuse reciprocamente mosse dai governi dei due Paesi testimoniano la portata internazionale di tali eventi e impediscono, quantomeno allo stato, di fare affidamento sul rispetto del cessate il fuoco.

Ritiene pertanto il collegio di dover concludere, in ragione dell'attuale situazione emergente dalle informazioni riportate, per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 d.lgs. 251/2007.

Le spese di lite, in ragione della mancanza di attività difensiva del Ministero dell'Interno, vanno dichiarate irripetibili.

PQM

Il Tribunale così provvede :

- 1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara la sussistenza in favore del ricorrente dei presupposti per il riconoscimento della misura della protezione sussidiaria ex art. 14 co. 1 lett. c) d. lgs. 251/2007).
- 2) Dichiara le spese di lite irripetibili

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Perugia, 16.1.2026

Il Presidente

¹⁶ CBS/AFP [Bomber targets Islamabad court, killing 12 people, as Pakistan condemns "cowardly suicide attack" - CBS News](#)

¹⁷ AP [Indian government calls this week's deadly car blast a terror attack | AP News](#)

¹⁸ [CBS/AFP](#)